

Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC)

OSSERVAZIONI E RICHIESTE IN ORDINE ALLA
LEGGE ECONOMICA PER LA CINEMATOGRAFIA

Art. 11: Film per la gioventù

Per attuare una più larga immissione di pellicole adatte per la gioventù sul mercato cinematografico e per favorire l'interesse dell'esercizio verso tali pellicole, si ritiene che la qualifica di "film adatto per la gioventù" debba essere attribuita anche alle pellicole non nazionali, equiparandole a quelle nazionali per quanto concerne l'abbuono sui diritti erariali concesso agli esercenti, abbuono che dovrebbe essere totale o almeno congruamente aumentato rispetto alle percentuali previste (la proposta ovviamente avrebbe senso nel caso che non si procedesse all'approvazione del ventilato progetto di detassazione totale dei biglietti d'ingresso ai cinematografi).

Art. 24: Composizione della Commissione apertura sale

Dal 1950, in applicazione della prima legge organica per la cinematografia (Legge 29-12-1949 n.958) attuata - per la parte riguardante l'apertura di sale cinematografiche - da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e da relative circolari ministeriali, è stata istituita la licenza di esercizio cinematografico a carattere parrocchiale.

Nell'attuale disegno di legge, che per la prima volta dal 1949 ripropone all'attenzione del Parlamento l'intero complesso delle disposizioni in materia cinematografica, si desidera vivamente che appaia menzione dell'esistenza e della attività dell'esercizio parrocchiale. L'inserimento di tale menzione può essere realizzato nel mo-

do più coerente e più opportuno sotto il profilo politico (al fine di non suscitare sfavorevoli reazioni e sgradevoli diatribe) stabilendo la presenza, d'altronde giusta e doverosa, di un rappresentante delle sale cinematografiche parrocchiali in seno alla Commissione ministeriale competente per l'esame delle domande di apertura di nuovi cinema. In via subordinata, si potrebbe sostituire il rappresentante delle sale a formato ridotto con il rappresentante delle sale parrocchiali.

E' da notare che nella Commissione per le infrazioni agli obblighi di programmazione di films nazionali (art.18) sono presenti tre rappresentanti degli esercenti, mentre nella Commissione apertura sale, ovviamente più impegnativa, tali rappresentanti sono soltanto due e senza supplenti.

Art. 27: Provvidenze per il formato ridotto

Recenti indagini statistiche della SIAE hanno accertato che durante tutto l'anno 1961 in 2586 Comuni non si sono avuti spettacoli cinematografici per inesistenza o chiusura di locali. Pertanto circa 5 milioni di cittadini italiani non hanno attualmente la possibilità di avvicinarsi al cinema che è veicolo di idee, di formazione e di informazione. In tali Comuni, per la massima parte aventi meno di 3.000 abitanti, le possibilità economiche di sopravvivenza per una sala cinematografica sono scarse; se tuttavia possono sorgere ancora delle sale, esse non potranno essere che a formato ridotto in quanto la realizzazione delle proiezioni in 16 mm. comporta minori costi di impianto e di produzione dello spettacolo rispetto al formato 35 mm.

L'esercizio a formato ridotto ha avuto autorevoli riconoscimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Finanze)

delle sue benemerenze d'ordine sociale e formativo; perchè possa svolgere la sua utilissima funzione presso le popolazioni dei Comuni sprovvisti di cinema, occorre stimolare il sorgere delle sale a formato ridotto laddove non esiste alcun cinema, e favorire l'ammodernamento - ai fini di un'offerta, sempre più dignitosa, di spettacolo - delle sale esistenti.

Il beneficio particolare di una esenzione dai tributi erariali per le sale a formato ridotto di nuova costituzione verrebbe ad essere praticamente annullato nel caso di approvazione dell'orientamento per la detassazione generale (d'altronde auspicabile) dello spettacolo cinematografico, e non sarebbe comunque sufficiente a stimolare l'iniziativa cinematografica nei Comuni scoperti. E' necessario quindi l'apporto dello Stato mediante erogazioni di contributi a fondo perduto, aventi tuttavia nel complesso una modesta entità, come si può rilevare dalla seguente proposta di articoli di legge così formulati:

"a) Alle sale cinematografiche riservate alla proiezione di film a formato ridotto che sorgeranno nei Comuni o frazioni sprovvisti di cinema successivamente all'emanazione della presente legge, saranno concessi contributi fino a 1.500.000= lire per ogni sala e fino alla concorrenza globale di lire 75.000.000= per ogni esercizio finanziario.

I contributi potranno essere richiesti dai titolari delle sale suddette contestualmente alla presentazione della domanda di nulla osta alla costruzione della sala, e verranno concessi subordinatamente all'accoglimento della domanda e secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione (o di accoglimento) della domanda stessa.

L'erogazione dei contributi avverrà successivamente al collau-

do della sala da parte della competente Commissione Comunale.

Le richieste di contributo non accolte per esaurimento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo conservano validità, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, negli esercizi finanziari successivi".

"b) Alle sale cinematografiche a formato ridotto aperte al pubblico prima dell'emanazione della presente legge potranno essere concessi contributi per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature.

I contributi saranno concessi a richiesta degli interessati e dietro presentazione di fatture per le spese sostenute per l'ammodernamento, per somme non superiori a £ 500.000= per ogni sala e fino alla concorrenza globale di £ 50.000.000= per ogni esercizio finanziario.

Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti sarà riconosciuto un titolo di priorità alle sale cinematografiche a formato ridotto situate in zone depresse e in Comuni sprovvisti di altri cinema".

2/10/62